



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 72/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Walter Berruti

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30765 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

VALENTINI PUCCITELLI Paolo, nato a Busto Arsizio-VA il 02.05.1960, residente in Oulx-TO, via Roma 31; c.f. VLNPLA60E02B300U.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITO all'udienza del 12.03.2025 il Pubblico Ministero Gaetano Milano e omessa la relazione di causa con il consenso delle parti presenti, per ragioni di contingentamento dei tempi dell'udienza.

FATTO

La Procura contabile ha contestato a Paolo VALENTINI PUCCITELLI un danno all'immagine cagionato alla Regione Lombardia per effetto dei rimborsi illegittimi - a valere sulle risorse erogate dalla Regione per il funzionamento dei gruppi consiliari – relativi a spese non riconducibili agli scopi di funzionamento dei gruppi, sia nella qualità di diretto beneficiario dei rimborsi avvenuti negli anni 2009-2012 in cui ha rivestito la carica di consigliere della Regione Lombardia all'interno del gruppo consiliare “Forza Italia-Popolo della Libertà”, sia per aver autorizzato, in qualità di Presidente del Gruppo, i rimborsi in favore di altri consiglieri.

Il requirente ha evidenziato che, con sentenza n. 581 del 18.01.2019 del Tribunale penale di Milano, VALENTINI PUCCITELLI è stato riconosciuto responsabile del reato di peculato ex art. 314 c.p. in relazione alle spese illegittime analiticamente dettagliate in sentenza (cfr. doc. 2-a/parte II delle produzioni attoree), tanto a titolo di concorso quale Presidente del Gruppo nei rimborsi illeciti di altri consiglieri (cfr. spese di cui al capo 61 dell'imputazione, elencate alle pagg. da 456 a 521 della sentenza), quanto per spese costituenti rimborsi personali (cfr. spese di cui al capo 61-A elencate alle pagg. da 521 a 542 della sentenza), pari ad euro 125.448,13 (l'imputazione originaria quantificava il danno in euro 142.993,13, ma alcune delle spese contestate sono state ritenute lecite).

La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 5514 del 13.07.2021, resa a

seguito di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.c. (cfr. doc. 2-b, delle produzioni attoree, pagg. 53-54 della sentenza), passata in giudicato, che ha rimodulato il trattamento sanzionatorio (con condanna alla pena di anni 1, mesi 9 e giorni 27 di reclusione) e dichiarato la prescrizione dei fatti di reato relativi all'anno 2008.

Il danno all'immagine è stato parametrato dalla Procura contabile non sui rimborsi autorizzati dal convenuto negli anni 2009-2012 quale Presidente del Gruppo (capo 61 dell'imputazione), ma sui rimborsi personali relativi ai medesimi anni (capo 61-A dell'imputazione), questi ultimi rideterminati nell'importo di Euro 96.273,79 (euro 125.448,13 accertato in sentenza di primo grado meno l'importo relativo al 2008 dichiarato prescritto in appello, ovvero euro 29.174,34).

La Procura contabile ha in definitiva contestato a VALENTINI PUCCITELLI la causazione di un danno all'immagine, in capo a Regione Lombardia – Consiglio Regionale pari ad euro 50.000,00, procedendo alla notifica di invito a dedurre e, in seguito, di atto di citazione.

L'odierno convenuto non ha depositato memorie difensive dopo la notifica dell'invito a dedurre, né si è costituito in giudizio, dopo la notifica dell'atto di citazione.

All'udienza del 12.03.2025 la causa è stata discussa.

Il Pubblico Ministero ha insistito nelle proprie conclusioni, riportandosi all'atto di citazione.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso.

Come già esposto nella narrativa di fatto, VALENTINI PUCCITELLI è stato riconosciuto responsabile del reato di peculato ex art. 314 c.p., con sentenza n. 581 del 18.01.2019 del Tribunale penale di Milano.

La sentenza di primo grado è stata, in sostanza, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 5514 del 13.07.2021, resa a seguito di applicazione della pena concordata ex art. 599-bis c.p.c., passata in giudicato, che ha rimodulato il trattamento sanzionatorio (con condanna alla pena di anni 1, mesi 9 e giorni 27 di reclusione), dichiarando la prescrizione dei fatti di reato risalenti all'anno 2008.

Il delitto di peculato previsto dall'art. 314 c.p. è ricompreso nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dunque nelle originarie previsioni del c.d. "lodo Bernardo" e, per esso, non si pongono problemi di ammissibilità o procedibilità dell'azione contabile di risarcimento per danno all'immagine, ai sensi degli artt. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009 e 7 l. n. 97/2001.

Nel merito, l'azione proposta dalla Procura contabile è fondata.

Circa la prova dei fatti contestati occorre applicare, nella specie, l'art. 651 c.p.p., per cui *“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di*

giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito".

Sul valore del cd. patteggiamento in appello si condividono i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata in atto di citazione, in particolare da Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 19/2023, per cui *"detta norma di 'patteggiamento in appello', al di là del nomen juris, esprime una realtà processuale e sostanziale ben diversa dal 'patteggiamento' in primo grado, ex artt.444/448 c.p.p., dove viene, invece, sostanzialmente negata l'efficacia di giudicato delle sentenze patteggiate, nei giudizi amministrativi o civili di danno (art.445, comma 1bis c.p.p.). Infatti con la sentenza di patteggiamento in appello viene semplicemente consolidato il giudicato della sentenza di primo grado, in quanto non viene in alcun modo modificato l'accertamento dei fatti compiuti dal primo giudice, né vi sono modificazioni in ordine alle valutazioni e qualificazioni penali operate dal medesimo"* (sez. I app. 3.6.2014 n. 794; sez. III app. 21.4.2010 n. 305; sez. I app. 11.7.2005 n. 220; sez. Piemonte, 6.5.2021 n. 159)" e da Corte dei conti Sez. Puglia n. 241/2023 (*"l'ontologica differenza tra i due istituti processuali è*

dimostrata, innanzitutto, sotto un profilo sistematico, dal rilievo che l'art. 599-bis c.p.p., per quanto definito nella prassi giurisprudenziale e dalla dottrina quale "patteggiamento in appello", non richiama l'articolo 445 c.p.p. in ordine agli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, né contiene una norma di analogia portata. In effetti, con la sentenza ex art. 599-bis le parti concordano sui motivi di appello e sulla pena applicabile, con la rinuncia ai rimanenti, così determinandosi il cristallizzarsi di tutte o alcune delle statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado [...] In altri termini, non venendo in alcun modo modificato l'accertamento dei fatti compiuti dal primo giudice, né modificate le operate valutazioni e qualificazioni penali, la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. determina il mero consolidamento del giudicato della pronuncia di primo grado, con la conseguenza che essa, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. (ed al pari della sentenza di condanna non impugnata), ha efficacia di giudicato in relazione accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso").

Ne consegue che i fatti materiali per i quali è intervenuta condanna non possono essere più essere messi in discussione in questa sede risarcitoria.

E' dunque da ritenersi dimostrato che i fondi pubblici utilizzati, direttamente o indirettamente, da VALENTINI PUCCITELLI, siano stati distratti per illegittime spese di ristorazione (anche in ristoranti di lusso), di trasporto, in favore di

membri dello staff o della segreteria del gruppo o di singoli consiglieri ovvero di personale esterno o di volontari che a vario titolo collaboravano con l'attività del gruppo, come ampiamente accertato e argomentato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 581 del 18.01.2019.

Si noti come la sentenza del Tribunale di Milano abbia ravvisato il dolo del reato di peculato nella *“reiterazione compulsiva delle spese operate in occasioni non riconducibili ai precetti di legge, la deliberata violazione del precetto legislativo della adeguata documentazione nella compilazione delle domande di rimborso, l'utilizzo sistematico dei contributi stanziati dall'art. 2 ter della Legge Regionale 27 ottobre 1972 n. 34 quale forma di finanziamento generalizzata della propria attività politica”* (pag. 32 della sentenza citata).

Tali considerazioni sono del tutto condivisibili, e gli illeciti commessi devono essere considerati dolosi, ovvero commessi con coscienza e volontà, anche in questa sede risarcitoria, e anche con specifico riguardo al danno che ne è conseguentemente derivato alla reputazione dell'amministrazione di appartenenza.

E ciò evidentemente non nella forma del dolo intenzionale (potendosi del tutto ragionevolmente escludere che fosse intento dell'interessato recare tale danno alla Regione Lombardia), bensì in quella del dolo eventuale, per tale intendendosi quello che si sostanzia nella necessaria rappresentazione della produzione del danno quale conseguenza possibile della condotta e nella consapevo-

le accettazione di tale evento.

In altri termini, non poteva mancare, in capo al convenuto, la consapevolezza che la commissione di reati contro la p.a. avrebbe potuto determinare una lesione della reputazione di quest'ultima, suscettibile di essere oggetto di valutazione patrimoniale nell'ambito di un giudizio per risarcimento del danno, davanti al giudice ordinario o quello contabile: infatti, per l'opinione pubblica, la p.a. si identifica con coloro che agiscono per essa, le cui condotte illecite, quindi, possono riverberare sull'amministrazione di appartenenza, incrinandone l'immagine di soggetto corretto, imparziale ed efficiente.

I fatti accertati sono da ritenersi riprovevoli, e tali da ingenerare nei terzi che ne vengano a conoscenza la convinzione che la Pubblica Amministrazione possa essere agevolmente strumentalizzata per fini personali, e che fondi pubblici siano quasi "normalmente" distratti per finalità utilitaristiche del tutto estranee all'interesse pubblico.

I fatti di causa, infatti, si inseriscono in un contesto più ampio, ovvero all'interno della vicenda nota come "*rimborsopoli*", caratterizzata da un generalizzato utilizzo illecito dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari, nel cui ambito l'odierno convenuto è stato oggetto di numerose condanne della Corte dei conti per danno patrimoniale, descritte alle pagg. 16-18 dell'atto di citazione.

La diffusione della notizia ha senza dubbio causato un grave

pregiudizio alla reputazione della Pubblica Amministrazione, nella specie della Regione Lombardia, avendo assunto notevole risonanza locale e nazionale, come dimostrato dalla nutrita rassegna stampa in atti (cfr. docc. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h di parte attrice).

Circa il “quantum” risarcitorio, questo deve essere determinato ai sensi dell’art. 1226 c.c., visti i criteri di valutazione enucleati da Corte dei conti SS.RR n. 10\03 QM e Corte dei conti SS.RR n. 01\11 QM, quali in particolare la posizione rivestita dai responsabili all’interno della Pubblica Amministrazione, la gravità dei fatti commessi e dunque il loro disvalore giuridico-sociale, l’intenzionalità degli stessi, la diffusione più o meno ampia della notizia, la qualifica posseduta dai convenuti al momento della commissione degli illeciti.

Considerati tutti gli elementi sopra enunciati, e sottolineata in particolare la posizione di notevole importanza e visibilità del convenuto all’epoca dei fatti (Consigliere regionale e Presidente del gruppo “Forza Italia-Popolo della Libertà”), l’intenzionalità delle condotte distrattive (si tratta di fatti dolosi, posti in essere dunque con coscienza e volontà) la loro gravità e reiterazione nel tempo, nonchè la rilevante entità del danno patrimoniale direttamente causato, pari ad euro 96.273,79, si reputa di accogliere integralmente la domanda della Procura contabile e condannare il convenuto al pagamento, in favore dell’amministrazione danneggiata Regione Lombardia - Consiglio Regionale, della somma pari ad **euro 50.000,00 (cinquantamila\00)**, quale danno

non patrimoniale.

A tale importo, da considerarsi già rivalutato, si aggiungono gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna VALENTINI PUCCITELLI Paolo al pagamento, in favore della Regione Lombardia - Consiglio Regionale, della somma di **euro 50.000,00 (euro cinquantamila\00)**, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 171,20 (centosettantuno/20) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio in data 12.03.2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 06.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)